**24 Dicembre 2014**

**Legge di Stabilità 2015: approvazione finale**

La Legge di Stabilità 2015 è legge. La Camera ha approvato il testo in via definitiva nella notte del 22 dicembre 2014, con 307 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti e dopo una giornata di tensioni e proteste.

**Con l’approvazione della Legge di Stabilità ''ci saranno meno tasse, più reddito, consumi, quindi più lavoro'', ha dichiarato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Staremo a vedere se tali parole troveranno riscontro nella realtà.   
L’iter della legge** - La**Legge di Stabilità**, che va a sostituire ormai da qualche anno la tradizionale “Manovra Finanziaria”, inizia solitamente il suo iter in autunno con la predisposizione del Disegno di legge di Stabilità, per arrivare alla successiva approvazione dello schema di Governo in Consiglio dei Ministri, pronto così per la successiva ratifica degli interventi emendativi alla Legge. Finisce con l’entrare in vigore generalmente a gennaio dell'anno successivo.   
La **Legge di Stabilità per il 2015** ha seguito questa strada: presentata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014 e firmata dal Presidente della Repubblica il 24 ottobre 2014, trova la sua approvazione definitiva il 22 dicembre 2014.   
Il testo prevede nei suoi **755 commi**, diverse **misure anche eterogenee**, che comportano il taglio del cuneo fiscale (costo del lavoro), per imprese (sgravi IRAP sulla componente lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in busta paga da 80 euro), la possibilità di anticipo del TFR in busta paga, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato, numerose novità in materia di IVA e la conferma dei bonus fiscali (eco-bonus e ristrutturazione).   
Viene introdotto dal 2015 il **nuovo regime forfetario** per gli autonomi e le imprese, che va a sostituire tutti i regimi semplificati in vigore, con una sostitutiva (al 15%) triplicata rispetto a quella precedente del 5% e con il limite dei compensi o ricavi a 40.000 euro, oltre all’ulteriore tetto per coloro che svolgono una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente (20.000 euro).   
Nella manovra finanziaria da 36 miliardi di euro non sono previsti interventi relativi alla riforma delle**pensioni**, se non uno slittamento al 10 del mese per il pagamento degli doppi assegni previdenziali INPS-INPDAP e un aumento della tassazione su fondi pensione e previdenza privata.   
Saltata anche la norma che avrebbe dovuto unificare (con l’introduzione della tassa unica) le due imposte sulla casa TASI-IMU, che slitta al 2016, nonché scongiurato l’**aumento della TASI**, che avrebbe potuto raggiungere l’aliquota del 12 per mille.   
Fa discutere la norma che prevede il **pagamento dei crediti della PA ai fornitori al netto dell’IVA** (c.d. split payment), oltre alla maledetta “**clausola di salvaguardia**” in coda al provvedimento (con la quale l’IVA al 10% salirebbe al 12% nel 2016 e al 13% dal 2017; contemporaneamente l’IVA al 22% aumenterebbe al 24% dal 2016 per arrivare al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018). Non dimentichiamo, poi, che viene prorogata di un anno la**vecchia clausola di salvaguardia prevista** dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che prevededal 2015 il **taglio delle detrazioni**, se fosse necessario (entro il 15.01.2016 il Governo verificherà come intervenire sulle detrazioni e deduzioni se non sarà garantito un risparmio di 3,3 miliardi nel 2016 e di 6,3 miliardi dal 2017).   
Nel testo trovano spazio anche le modifiche in materia di **giochi**con vincita in denaro: viene **eliminato l'aumento del Preu** (prelievo erariale unico) e ridotto l'aggio per i concessionari a partire dal 2015. Non dimentichiamo il “**condono**” per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Essi possono entro il 31.01.2016 regolarizzare la loro posizione, presentando una **dichiarazione**all’Agenzia dei monopoli e**versando 10.000 euro a titolo di emersione**.   
**Aumenta l’aliquota Iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet** - Non da ultimo va ricordato l’**aumento dell’IVA sulle cessioni dei pellet, misura quanto mai contestata e discutibile**. Il comma 710 dell’art.1 della Legge prevede infatti, che al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «*compresa la segatura*» sono inserite le seguenti: «*, esclusi i pellet*».